

COMUNE DI MASSA DI SOMMA PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 DEL **28/05/14**

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni di Chioschi e Dehors per attività commerciali e le erogazioni di servizi.

L'anno duemila *quattordici*, addì *ventotto* del mese di *maggio* alle ore 17,30 nella sala consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 21/05/14, prot. 3534,nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di 2[^] convocazione .

All'appello nominale risultano presenti n. 10 consiglieri comunali e assenti, sebbene debitamente convocati, n. 2 consiglieri, come seque:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE			
1	ZENO Antonio - Sindaco	SI				
2	OLIMPO Rosa	SI				
3	MADONNA Gioacchino	SI				
4	NOCERINO Agostino	SI				
5	PASQUA Ciro	SI				
6	BATTAGLIA Sebastiano	SI	SI			
7	MANZO Nicola	SI				
8	DI FIORE Pier Luigi	SI				
9	OLIVIERO Aniello	SI				
10	VICEDOMINI Giulio	SI				
11	BOCCARUSSO Pasquale	SI				
12	OLIVIERO Carmine	SI				
13	IORIO Giuseppina		SI			

Presiede la seduta il dott. Antonio Zeno - Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del DLgs.vo 267/2000, il Segretario Comunale ,dott. Luigi Annunziata.II Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta, del 21.05.2014 a firma del Responsabile del 2° settore ad oggetto :"
Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni di Chioschi e
Dehors per attività commerciali e le erogazioni di servizi";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali di cui all'estratto del verbale che si allega dai quali scaturiscono varie proposte di emendamento ad alcuni articoli di detto schema di regolamento;

Preso atto delle risultanze delle seguenti votazioni articolo per articolo come emendati :

-art.2 : favorevoli all'unanimità

-art.4: favorevoli all'unanimità

-art.5 : favorevoli all'unanimità;

-art.7: favorevoli all'unanimità:

-art.15: favorevoli 9, contrari 1 (Vicedomini);

-art.16 : favorevoli all'unanimità;

-art.17 : favorevoli all'unanimità:

Con votazione finale favorevole all'unanimità, Il Consiglio Comunale,

DELIBERA

- 1)-DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 2)-DI APPROVARE la proposta a firma del Responsabile del 2° Settore del 21.5.2014 così rettificata:

-al punto sub. 1) correggere in art.36 e non 37:

- -al punto sub. 4) dopo la parola "spazi" aggiungere: " che nel caso della concessione di spazi per i chioschi non dovranno superare 5 aree".
- 3)-DI APPROVARE II nuovo schema di regolamento contenente le modifiche e/o integrazioni approvate che, allegati alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 4)-Rettificare le previsioni al titolo IV in conformità delle modifiche regolamentari apportate.
- 3)-DI DEMANDARE al Responsabile del 2° Settore tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente .

Il Consiglio Comunale

con voti favorevoli all'unanimità, conferisce alla presente l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134,comma 4, DLGS 267/00.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DEI DEHORS PER ATTIVITA' COMMERCIALE ED EROGAZIONE DI SERVIZI DI STRUTTURE TEMPORANEE.

Premesso:

- che sul territorio comunale non insistono strutture di moderate dimensioni adibite a chioschi per la vendita di generi diversi e per la somministrazione di bevande ed alimenti ;
- che al momento non è vigente alcun regolamento comunale disciplinante l'installazione e l'attività commerciale, nonché l'erogazione di servizi nei chioschi, né tantomeno è stato redatto un piano che definisca l'allocazione dei detti chioschi;
- che non è vigente alcun regolamento disciplinante l'installazione di strutture temporanee ed il relativo regime autorizzatorio;

Considerato:

- che intendimento della Amministrazione Comunale regolamentare l'installazione dei chioschi e la relativa attività commerciale, nonché l'installazione delle strutture temporanee;
- che l'installazione di chioschi può essere occasione di un rilancio delle attività commerciali, nonché favorire l'aggregazione sociale e la naturale fruizione del territorio;
- che l'attività di rivendita di quotidiani e periodici può essere svolta in chioschi, anche in forma non esclusiva;

Atteso:

- che I. art. 7, del T.U. n. 267/2000, testualmente recita:
- «Art. 7 Regolamenti. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;
- che per quanto detto si è redatto un regolamento disciplinante l'installazione dei chioschi per attività commerciali ed erogazione di servizi e di strutture temporanee;
- che in tale regolamento si contempla la redazione di un allegato per localizzare i chioschi destinati ad attività commerciali varie su area pubblica e privata;

Dato atto

che appare opportuno, inoltre, integrare il vigente regolamento sull'occupazione di suolo pubblico con la previsione di seguito riportata:

"E' consentito la riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico qualora il concessionario si obblighi alla manutenzione ordinaria dell'area verde adiacente il chiosco. La tassa per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere ridotta nella misura del 5% ogni 15 mg di area verde fino ad un massimo del 30%."

DELIBERA

- di approvare il regolamento disciplinante l'installazione dei chioschi per attività commerciali ed erogazione di servizi e di strutture temporanee, composto da 37 articoli e due allegati (A e B), parte integrante e sostanziale della presente;
- 2. di integrare il vigente regolamento sull'occupazione di suolo pubblico con la previsione di seguito riportata: "E' consentito la riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico qualora il concessionario si obblighi alla manutenzione ordinaria dell'area verde adiacente il chiosco. La tassa per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere ridotta nella misura del 5% ogni 15 mq di area verde fino ad un massimo del 30%. "
- 3. di dare atto che il detto regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione in C.C.;
- 4. di dare mandato al Responsabile UTC di attivare ogni utile provvedimento per la pubblicazione del Bando e la successiva assegnazione degli spazi
- di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile;
 Massa di Somma 21/572014

Responsabile del 2° Settore

(Arch:Glyseppe Rossi)



Comune di Massa di Somma (Provincia di Napoli)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI E DEHORS PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI E LE

EROGAZIONI DI SERVIZI

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Definizione di chiosco e dehors
- Articolo 3 Localizzazione

TITOLO II - Concessione e/o locazione di aree pubbliche per chioschi

- Articolo 4 Affidamento a privati
- Articolo 5 Selezione
- Articolo 6 Convenzione
- Articolo 7 Cedibilità, durata e recesso
- Articolo 8 Permesso di costruire
- Articolo 9 Autorizzazione commerciale
- Articolo 10 Locazione di chioschi di proprietà comunale
- Articolo 11 Corrispettivo e modalità di pagamento
- Articolo 12 Recesso del Comune
- Articolo 13 Obblighi al termine della concessione
- Articolo 14 Diritti del Comune
- Articolo 15 Decesso del concessionario
- Articolo 16 Revoca e sanzioni

TITOLO III - Chioschi su aree private

Articolo 17 – Autorizzazione per la costruzione

TITOLO IV - Norme tecniche

- Articolo 18 Caratteristiche dei siti per l'installazione dei chioschi
- Articolo 19 Ambito di applicazione
- Articolo 20 Criteri di collocazione
- Articolo 21 Caratteristiche dei chioschi
- Articolo 22 Provvedimenti autorizzativi
- Articolo 23 Manutenzione delle strutture e responsabilità

TITOLO V - Allestimenti temporanci dehors

- Articolo 24 Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors
- Articolo 25 Procedimento autorizzativo
- Articolo 26 Documentazione da allegare alla domanda
- Articolo 27 Modalità di gestione delle strutture ed orari
- Articolo 28 Lavori nell'area concessa
- Articolo 29 Danni arrecati
- Articolo 30 Manutenzione delle strutture e responsabilità
- Articolo 31 Durata delle concessioni
- Articolo 32 Sospensione e revoca
- Articolo 33 Sanzioni
- Articolo 34 Corrispettivo e modalità di pagamento
- Articolo 35 Norme finali
- Articolo 36 Abrogazione di norme ed entrata in vigore

ALLEGATO A – PRESCRIZIONI TECNICHE

ALLEGATO B – CONVENZIONE TIPO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi e delle strutture temporanee, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione o concessione a titolo precario.

Art. 2 - Definizione di chiosco e dehors

- 1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per "chiosco" si intende ogni manufatto isolato di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico o privato, a seguito di concessione rilasciata dall'Ente proprietario, previo rilascio di titolo giuridico rilasciato dal proprietario qualora insistente su area privata;
- 2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli allestimenti, singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico o privato asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa, previo assenso del proprietario;
- 3. Il dehors è un allestimento stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni nell'arco dell'anno solare. Il dehors è un allestimento permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo superiore a 180 (centottanta) ed uguale o inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni nell'arco dell'anno solare.
- 4. Gli allestimenti dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
 - a) tipologia 1: tavoli e sedie;
 - b) tipologia 2: tavoli e sedie su pedana;
 - c) tipologia 3: fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
 - d) tipologia 4: ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - e) tipologia 5: tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - f) tipologia 6: capanno a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
 - g) tipologia 7: doppia falda, doppia cappottina, padiglione, a copertura delle tipologie 1, 2 e 3.

Art. 3 - Localizzazione chioschi

- 1. La localizzazione dei chioschi è stabilita da uno specifico piano da predisporsi dal Settore Tecnico in collaborazione, per la parte di loro competenza, con l'Ufficio Commercio ed il Settore di Polizia Locale. Il predetto piano sarà approvato con apposita delibera di giunta comunale la quale per ciascuna area individuata stabilirà le tipologie di attività ammissibili.
- 2. Il Piano non potrà essere in alcun modo approvato in deroga agli strumenti urbanistici in vigore.
- 3. Per le distanze dalle strade e dai confini si fa riferimento alla normativa vigente ed a quanto previsto sia nel successivo titolo "norme tecniche" che nelle "prescrizioni tecniche" allegate al presente regolamento sotto la lettera A.

4. L'individuazione delle aree e la tipologia va fatta nel rispetto del presente regolamento e dell'utilità alla valorizzazione delle specifiche funzioni della zona.

TITOLO II

CONCESSIONE E/O LOCAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Art. 4 – Affidamento a privati

- 1. Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica:
 - a) l'uso a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi;
 - b) la locazione di chioschi di proprietà comunale.

Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione.

- 2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la concessione di aree per l'installazione di chioschi, o per la locazione, tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei seguenti requisiti d'ordine generale:
 - che alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni (per le persone giuridiche si farà riferimento all'età del legale rappresentante);
 - che siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'unione Europea, ovvero che abbiano residenza in Italia per gli stranieri se appartenenti a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
 - che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
 - che non abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - che non abbiano riportato una condanna a pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissioni di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - che non abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - che non siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non abbiano a carico nessuna delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - che non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
 - che non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - che non siano debitori nei confronti dell'Ente o che gli stessi presentino un piano di rientro:
 - che siano in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta.
 - -i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i membri degli organi rappresentativi in caso di persone giuridiche e associazioni per la durata della concessione;
- 3. Si applicano, in ogni caso, i motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di appalti pubblici.

Art. 5 - Selezione

- 1. Gli interessati, a seguito della pubblicazione del bando, presenteranno apposita istanza corredata di:
 - un progetto di massima sull'attività da intraprendere comprensivo di tutti gli elaborati previsti dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica, se la procedura concorsuale è quella di cui al comma 1 lettera a) del precedente art. 4;
 - una dichiarazione di impegno a gestire direttamente il chiosco.
 - una dichiarazione di possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di vendita.
 - un progetto di manutenzione e cura delle aree circostanti il chiosco per almeno il doppio della superficie del chiosco e delle aree occupate dal de hors;
- 2. La selezione del concessionario sarà affidata ad una commissione composta dal responsabile del Settore Tecnico, che la presiede, dal responsabile dell'Ufficio Commercio e SUAP, o suo delegato e dal responsabile del Settore Polizia Locale, o suo delegato, e un dipendente con funzione di segretario verbalizzante.
- 3. La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con i criteri e i punteggi di seguito riportati:
 - a) progetto: punti da 1 a 3;
 - b) iscrizione nelle liste di collocamento: punti 2;
 - c) soggetti diversamente abili certificati ai sensi della legge 104/92 o con invalidità superiore al 46%: punti 1;
 - d) esercitare su territorio di Massa di Somma attività commerciale ambulante: punti 3.
 - e) progetto di manutenzione punti 2;
- 4. Il bando potrà definire eventuali subcriteri con i relativi punteggi.
- 5. A parità di punteggio si procederà all'assegnazione in favore di coloro che non esercitano alcuna attività commerciale fissa nel territorio comunale ed in caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

Art. 6 - Convenzione

1. I rapporti tra Comune e concessionario sono regolati mediante convenzione. Alla convenzione dovrà essere allegata apposita garanzia per il rimborso delle spese che l'Ente dovesse sostenere per la rimozione d'ufficio della struttura e per la copertura dei danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco. La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sarà svincolata solo al momento della rimozione del chiosco e del ripristino dello stato dei luoghi. L'importo della garanzia sarà calcolato secondo gli importi previsti per i tagli stradali e le manomissioni di suolo pubblico aumentata dei costi stimati per la rimozione d'ufficio del chiosco.

Art. 7 - Cedibilità, durata e recesso

- 1. La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha la durata di 10 (dieci) anni con possibilità di rinnovo non superiore ad ulteriori anni 5;
- 2. La concessione o locazione non è cedibile a terzi. La concessione potrà essere trasferita unicamente in caso di cessione o fitto di azienda e per la durata residua previa voltura del provvedimento di concessione sempre:
 - il subentrante abbia i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività;
 - il subentrante non deve essere in possesso di altra autorizzazione per chioschi su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale.
 - -il subentrante dovrà possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente regolamento;

- 3. Il subingresso è soggetto ad autorizzazione. La relativa istanza deve essere inoltrata presso l'Ufficio Commercio allegando copia dell'atto di cessione/acquisto/affitto di azienda.
- 4. E' facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di 3 (tre) mesi da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Eventuali migliorie all'area di pertinenza, autorizzate e non dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio comunale senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

Art. 8 - Permesso di costruire

- 1. Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, deve inoltrare al Settore Tecnico Sportello Unico Edilizia richiesta di rilascio permesso a costruire corredato della documentazione indicata nella modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente ed in particolare di:
 - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente Ragione sociale della società;
 - Visura camerale:
 - Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio di attività;
 - Progetto con relazione tecnica in sei copie, redatto da un tecnico abilitato, nel quale assieme alle caratteristiche della struttura, siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto, ovvero le eventuali fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali ed accessi. Dovranno indicarsi i riferimenti urbanistici per l'esatta individuazione dell'area. Il progetto dovrà indicare indicare anche la tipologia del chiosco e dei suoi elementi, materiali, dimensioni, colori con le distanze dagli immobili circostanti;
 - Documentazione fotografica ed eventuale depliant illustrativo degli allestimenti del chiosco;
 - Relazione asseverata, redatta da un tecnico abilitato, recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura, alla normativa in materia di sicurezza (statica, impianti tecnologici, antincendio, barriere architettoniche, ecc.) nonché l'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
 - Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto, al presente regolamento e ad eventuali prescrizioni stabilite dall'Ente.
- 2. Per l'installazione è necessario conseguire contestualmente tutte le autorizzazioni di legge anche in relazione al tipo di attività che si andrà ad esercitare e le eventuali autorizzazioni scritte di terzi interessati o coinvolti nell'intervento.
- 3. Terminata l'installazione del chiosco il richiedente per poter esercitare l'attività dovrà presentare al Settore Tecnico Sportello Unico Edilizia una nuova istanza per ottenere il certificato di agibilità, destinazione d'uso e compatibilità urbanistica.
- 4. Il permesso di costruire dovrà essere richiesto entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della convenzione e l'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro 12 (dodici) mesi dalla stessa stipula, pena la decadenza dall'assegnazione.
- 5. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi una sola volta una proroga non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 9 – Autorizzazione commerciale

1. Ai sensi della risoluzione n. 2521 del 25 marzo 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco collocato in una

piazza pubblica sarà autorizzato in base alle disposizioni vigenti in materia di esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

- 2. L'autorizzazione commerciale sarà di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di posteggio ed in essa sarà precisato il settore merceologico.
- 3. La validità e gli effetti giuridici della concessione di posteggio sono tassativamente subordinati al rilascio del titolo autorizzativo da parte dell'Ufficio Commercio competente del Comune e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.
- 4. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale sarà sempre subordinato al rilascio dell'agibilità, destinazione d'uso e compatibilità urbanistica del manufatto ed all'ottenimento della registrazione dell'attività in campo alimentare ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/04, nonché agli accertamenti da effettuare sulle autocertificazioni rese.
- 5. Sarà sempre possibile rilasciare l'autorizzazione commerciale del chiosco per l'esercizio della somministrazione ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287. In tal caso nel titolo autorizzativo sarà necessario far espressamente riferimento alla superficie interna del locale, della quale dovrà esserne riportata la metratura.
- 6. Il concessionario si obbliga a propria cura e spese e su autorizzazione del Settore Tecnico Comunale all'accatastamento del chiosco in categoria C1 in tutti i casi di utilizzo per attività suscettibili di autonoma redditività; l'obbligo sarà riportato in convenzione.

Art. 10 – Locazione di chioschi di proprietà comunale

- 1. Il Comune può destinare a chiosco singoli manufatti di proprietà dell'Ente, anche in muratura, di moderate dimensioni e comunque non superiori a quelle previste dal successivo art. 22.
- 2. La localizzazione del chiosco dovrà essere conforme all'art. 3 del presente regolamento e sarà concesso in locazione con apposito contratto, esperite le procedure concorsuali di cui agli art. 4 e 5.
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale sarà sempre subordinato all'ottenimento della registrazione dell'attività in campo alimentare ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/04, nonché agli accertamenti da effettuare sulle autocertificazioni rese.

Art. 11 – Corrispettivo e modalità di pagamento

- 1. Il corrispettivo sarà determinato in base alla superficie del chiosco e dell'area di pertinenza, da versarsi anticipatamente, pena la decadenza della concessione, nel seguente modo:
- Tassa di occupazione del suolo pubblico, secondo quanto stabilito dal regolamento occupazione suolo pubblico;
- Diritti di segreteria nella misura di legge vigente al momento del rilascio.
- 2. La tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà corrispondersi presso la tesoreria comunale nei termini e nelle modalità fissate dall'art. 27 del vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Allo scadere della concessione la struttura dovrà essere rimossa.
- 3. Il mancato pagamento della tassa entro i termini stabiliti determina la decadenza e revoca della concessione. La revoca sarà disposta anche nel caso di sublocazione abusiva, di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate.

- 4. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
- 5. E' consentita la riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico qualora il concessionario si obblighi alla manutenzione ordinaria dell'area verde o pavimentata adiacente il chiosco. Per tale attività il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, presenterà un progetto specificando analiticamente le attività di cui si farà carico. In base al progetto di manutenzione ed alle spese occorrenti la tassa per potrà essere ridotta nella misura del 5% ogni 15 mq. di area fino ad un massimo del 30%.

Art. 12 - Recesso del Comune

- 1. Per giustificati motivi di pubblico interesse o di pubblica utilità, il Comune potrà in qualsiasi momento recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso con i motivi giustificativi.
- 2. Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso va notificato nelle forme di legge al concessionario con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 13 – Obblighi al termine della concessione

- 1. Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco e da ogni altro manufatto che saranno rimossi a cura e spese del concessionario entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni.
- 2. Trascorso tale termine il Comune provvederà alla rimozione del chiosco ed ogni altro manufatto con spese a carico del concessionario.
- 3. Nel caso in cui il chiosco sia di proprietà comunale e concesso in locazione, il Comune potrà dare corso a nuove procedure concorsuali o destinare il manufatto diversamente, compatibilmente con gli strumenti urbanistici in vigore.

Art. 14 - Diritti del Comune

- 1. Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando al concessionario, se del caso, di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.
- 2. In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, ecc. del chiosco e dell'area di pertinenza, il Comune valuterà, di volta in volta, la possibilità e/o convenienza di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 (trenta) giorni. In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.
- 3. Le eventuali spese di custodia delle merci e dei beni saranno poste carico del concessionario.

Art. 15 - Decesso del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario è facoltà del Comune, autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di concessione, per il coniuge superstite o per il figlio convivente al fine di assicurare il sostentamento della famiglia. L'attività dovrà essere intrapresa entro 6 (sei) mesi dal decesso dell'originario concessionario sempre che il subentrante possegga i requisiti per l'esercizio dell'attività e i requisiti di ordine generale previsti dal presente regolamento.

Art. 16 - Revoca e sanzioni

- 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanisticoedilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni vigenti, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, secondo quanto disposto dal presente regolamento sono punibili ai sensi di legge.
- 2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento, che non comportino la revoca o la decadenza della concessione, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
- 3. Previa preliminare diffida la concessione in uso dell'area è revocata:
 - a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
 - b) nel caso di accertamento della mancanza o perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - c) per il mancato pagamento della tassa annuale di occupazione suolo pubblico;
 - d) per l'inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente regolamento;
 - e) quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti non ordinata o degradata;
 - f) quando la stessa struttura abbia subito modificazioni rispetto allo stato originario assentito;
 - g) per grave danneggiamento al manufatto dovuto al concessionario per causa non fortuita;
 - h) nel caso di sublocazione abusiva.
- 4. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Locale.
- 5. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico o pubblica utilità, qualora la struttura comporti problemi per la circolazione, per mutate esigenze di traffico veicolare, per la sicurezza, per il passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili e nel caso la struttura contrasti con le esigenze di decoro urbano ed ambientale ed i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura stessa.
- 6. Il provvedimento di revoca con le disposizioni del Comune sono immediatamente efficaci alla data di notifica nelle forme di legge, ed il concessionario è tenuto a provvedervi entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni.

TITOLO III CHIOSCHI SU AREE PRIVATE

Art. 17 – Autorizzazione per la costruzione

- 1. L'installazione di chioschi su aree private deve essere autorizzata da apposito permesso di costruire oltre che essere subordinata a tutte le necessarie autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento dell'attività e l'area interessata deve essere compatibile con le previsioni urbanistiche.
- 2. I provvedimenti autorizzativi sono richiesti al Settore Tecnico e all'Ufficio Commercio per le rispettive competenze; il loro rilascio avviene sempre previo parere del Settore di Polizia Locale.

TITOLO IV NORME TECNICHE PER I CHIOSCHI

Art. 18 - Caratteristiche dei siti per l'installazione dei chioschi

- 1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dalla planimetria di ubicazione predisposta nell'ambito del "Piano" di cui all'art. 3, con particolare riguardo delle seguenti indicazioni:
 - a) privilegiare zone con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
 - b) consentire l'installazione nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno dieci volte superiore alla relativa superficie coperta;
 - c) in ogni caso l'occupazione di suolo deve sempre assicurare il libero ed agevole transito ai pedoni e ai disabili.

Art. 19 - Ambito di applicazione

- 1. Nei chioschi sono consentite le seguenti attività: servizio biglietteria, telefoni, rivendite giornali, riviste e periodici, di informazione, vendita di fiori nonché somministrazione di alimenti e bevande tipo A e B, ove consentito, bar bianchi ed attività di coloniali.
- 2. Per quanto attiene alle caratteristiche igienico sanitarie si richiamano integralmente le disposizioni della normativa vigente in materia.
- 3. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande tipo A e B, bar bianchi, l'autorizzazione commerciale all'attività nel chiosco sarà sempre rilasciata ai sensi della legge n. 287/91; in generale nei chioschi in cui l'autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi della normativa per il commercio su aree pubbliche, non sarà consentita la somministrazione di alcoli.
- 5. L'attività commerciale dei chioschi su area privata, ad esclusione di quella relativa alla somministrazione di alimenti e bevande tipo A e B, bar bianchi e per quelle attività consentite e disciplinate da leggi specifiche, sarà disciplinata dall'art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1.

Art. 20 - Criteri di collocazione

- 1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento nell'ambiente costituirà elemento di valorizzazione del contesto urbano e dei singoli elementi architettonici, prossimi alla installazione.
- 2. La collocazione del chiosco non sarà autorizzata:
 - a) dove la sua visuale precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestate su monumenti e
 - b) dove occorra garantire e valorizzare la legittimità di segni urbanistici ed edilizia qualificanti particolari vicende storiche;
 - c) quando non rispetta le norme del Nuovo Codice della Strada, salvo deroghe concesse dall'Ente proprietario della strada;
 - d) quando la sua presenza sul suolo pubblico costituisca ostacolo al movimento pedonale e
 - e) quando si possa recare intralcio al traffico veicolare nelle operazioni di carico e scarico merci.

3. L'installazione è consentita purché conforme ai regolamenti igienico-sanitari, al Nuovo Codice della Strada e non in contrasto con i vincoli ambientali e paesaggistici esistenti.

Art. 21 - Caratteristiche dei chioschi

- 1. I chioschi dovranno:
 - a) essere progettati nel rispetto del presente regolamento e delle prescrizioni di cui all'allegato A;
 - b) avere caratteristiche estetiche che non contrastino con l'ambiente ed il paesaggio;
 - c) avere superficie complessiva chiusa massima pari a mq. 35 (trentacinque) e superficie coperta totale massima pari a mq. 55 (cinquantacinque);
 - d) essere dotati di servizio igienico accessibile dall'interno con bagno e antibagno; in caso di chioschi adibiti a pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande il servizio igienico deve essere accessibile al pubblico dall'esterno del chiosco;
 - e) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti ivi previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o di condizionamento, onde evitare modifiche ed aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Art. 22 – Provvedimenti autorizzativi

1. L'installazione, modifica e ampliamento dei chioschi di cui al titolo I è soggetta al rilascio del permesso di costruire.

Art. 23 - Manutenzione delle strutture e responsabilità

- 1. Le strutture di cui al presente titolo dovranno essere oggetto di accurata manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario o titolare dell'autorizzazione. In caso contrario il Comune, previo accertamento, diffida il concessionario al ripristino della struttura entro e non oltre 30 (trenta) giorni, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del chiosco.
- 2. La responsabilità penale e civile per danni arrecati a terzi o cose resta a totale carico del concessionario. Qualsiasi modifica delle strutture (di forma, quantità, dimensioni e colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.
- 3. Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco sono a carico del concessionario.

TITOLO V ALLESTIMENTI TEMPORANEI DEHORS

Art. 24 - Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente per le attività commerciali autorizzate che dispongono di servizi igienici. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

- 2. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere sempre garantita e lasciata libera una fascia di larghezza non inferiore a 2 (due) metri, sul marciapiedi o su area pubblica.
- 3. Elementi e strutture che compongono o delimitano gli allestimenti dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono sempre coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione. Su tali elementi e strutture che compongono i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.
- 4. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a 3,50 (trevirgolacinquanta) metri.
- 5. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
- 6. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali). Per quanto riguarda le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) dette limitazioni possono essere modificate dai criteri applicativi del Nuovo Codice della Strada, predisposti dal Settore competente in materia di mobilità urbana, in presenza di condizioni e valutazioni che ne rendano possibile la modifica. L'occupazione di suolo pubblico potrà riguardare marciapiedi, piazze e strade, nel rispetto della normativa vigente.
- 7. In generale l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors non può superare mq. 60 (sessanta), ed in particolare nelle aree attrezzate per la sosta (strisce blu e bianche) dell'intero territorio comunale tale limite scende a mq. 36 (trentasei) con una lunghezza massima di 12 (dodici) metri. Qualora sia autorizzata l'installazione di dehors su strade soggette a circolazione veicolare, l'area interessata deve essere opportunamente delimitata con fioriere o pannelli opportunamente ancorati al suolo. Non necessita di delimitazione se la strada è interdetta alla circolazione veicolare.
- 8. In adiacenza di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie 1, 2, 3 e 4 di cui al precedente art. 2 senza uso di pedane.
- 9. Non sono ammessi, a protezione dei dehors, tende e teli o altri oggetti e materiali non autorizzati.
- 10. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nei dehors potrà essere effettuata musica a basso volume.

Art. 25 - Procedimento autorizzativo

- 1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività, al Settore Tecnico Comunale secondo le modalità e la documentazione previste dal successivo art. 27.
- 2. L'istruttoria ed il rilascio del titolo autorizzativo è di competenza dal Settore Tecnico su parere dell'Ufficio Commercio e del Settore di Polizia Locale.

- 3. Gli allestimenti di dehors di tipo stagionale sono autorizzati per un massimo di 180 (centottanta) giorni compresi e non eccedenti il periodo estivo che va dal 1° aprile al 30 settembre o il periodo invernale che va dal 1° ottobre al 31 marzo. Per tali allestimenti ed in generale per le tipologie 1, 2, 3 e 4 saranno previste dal Settore Tecnico procedure e documentazioni semplificate.
- 4. Gli allestimenti di dehors di tipo permanente, che sono autorizzati per oltre 180 (centottanta) giorni, non devono necessariamente coincidere con il periodo estivo o invernale. Per tali allestimenti ed in generale per le tipologie 5, 6 e 7 saranno previste dal Settore Tecnico procedure e documentazioni specifiche.

Art. 26 - Documentazione da allegare alla domanda

- 1. Il privato per ottenere la concessione di area pubblica, deve inoltrare al Settore Tecnico Sportello Unico Edilizia richiesta di rilascio autorizzazione corredato della documentazione indicata nella modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente ed in particolare di:
 - Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente Ragione sociale della società;
 - Visura camerale;
 - Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio di attività:
 - Progetto con relazione tecnica in sei copie, redatto da un tecnico abilitato, nel quale assieme alle caratteristiche della struttura, siano evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto, ovvero le eventuali fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali ed accessi. Dovranno indicarsi i riferimenti urbanistici per l'esatta individuazione dell'area. Il progetto dovrà altresì indicare anche la tipologia del dehors e dei suoi elementi, materiali, dimensioni, colori con le distanze dagli immobili circostanti;
 - Documentazione fotografica ed eventuale depliant illustrativo degli allestimenti del dehors;
 - Relazione asseverata, redatta da un tecnico abilitato, recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura, alla normativa in materia di sicurezza (statica, impianti tecnologici, antincendio, barriere architettoniche, ecc.) nonché l'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
 - Atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto, al presente regolamento e ad eventuali prescrizioni stabilite dall'Ente.
- 2. Per l'installazione è necessario conseguire contestualmente tutte le autorizzazioni di legge anche in relazione al tipo di attività che si andrà ad esercitare e le eventuali autorizzazioni scritte di terzi interessati o coinvolti nell'intervento.

Art. 27 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

- 1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e non deve essere adibita ad altri usi impropri.
- 2. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono cessare alle ore 24,00 p.m. ed entro le ore 01,00 a.m. si deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.
- 3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere impediti all'uso o custoditi in luogo privato. Dovrà inoltre essere impedito l'accesso ai dehors indicati alle tipologie 5, 6 e 7. Gli ombrelloni della tipologia 4 dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio della tipologia 5 dovranno essere riavvolte durante la notte.

4. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso ai dehors delle tipologie 5, 6 e 7. Le tende a sbraccio della tipologia 5 dovranno essere riavvolte.

Art. 28 - Lavori nell'area concessa

- 1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori relativi ad opere di pubblico interesse, manutenzioni del patrimonio comunale, interventi per la mobilità, interventi di enti erogatori di servizi pubblici, interventi al condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli allestimenti che compongono il dehors. In tal caso il Comune o l'Ente o il soggetto privato interessati provvede a comunicare per iscritto al titolare della concessione la necessità di avere il suolo libero almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori.
- 2. Per interventi a carattere d'urgenza il suolo interessato dovrà essere subito lasciato libero ed il concessionario è obbligato a rimuovere immediatamente, a propria cura e spese, gli allestimenti che compongono il dehors.

Art. 29 - Danni arrecati

- 1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o alle proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.
- 2. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature, all'arredo urbano, al patrimonio comunale in generale e ad altri beni di proprietà pubblica, i settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere immediatamente riparati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del titolare della concessione.

Art. 30 – Manutenzione delle strutture e responsabilità

- 1. Le strutture di cui al presente titolo dovranno essere oggetto di accurata manutenzione ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario o titolare dell'autorizzazione. In caso contrario il Comune, previo accertamento, diffida il concessionario al ripristino della struttura entro e non oltre 30 (trenta) giorni, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors.
- 2. La responsabilità penale e civile per danni arrecati a terzi o cose resta a totale carico del concessionario. Qualsiasi modifica delle strutture (di forma, quantità, dimensioni e colori) dovrà essere preventivamente autorizzata. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.
- 3. Le spese per l'installazione e la conduzione del dehors sono a carico del concessionario.

Art. 31 - Durata delle concessioni

- 1. L'occupazione di suolo pubblico ha una durata:
 - massimo di 180 (centoventi) giorni nell'arco dell'anno solare per l'installazione di dehors stagionali;
 - superiore a 180 (centottanta) ed uguale o inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni nell'arco dell'anno solare per l'installazione di dehors permanenti.
- 2. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a proprie spese a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, il Comune provvede con propri mezzi addebitando le relative spese al concessionario inadempiente.
- 3. Prima della scadenza dell'occupazione è possibile fare richiesta di nuova concessione: nel caso la nuova richiesta sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione prevista è sostituita con un'autocertificazione che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.

Art. 32 - Sospensione e revoca

- 1. Con provvedimento motivato la concessione in uso dell'area è sospesa:
 - a) quando gli impianti tecnologici del dehors non risultino conformi alla vigente normativa;
 - b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art. 28.
- 2. Previa preliminare diffida la concessione è revocata:
 - a) quando la mancanza di manutenzione del dehors comporti nocumento al decoro e documentato pericolo per le persone e le cose;
 - b) quando agli elementi ed alle strutture componenti il dehors siano apportate modificazioni alla tipologia ed alle caratteristiche costruttive autorizzate;
 - c) quando le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
 - d) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

Art. 33 - Sanzioni

- 1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e la sanzione prevista dal vigente Regolamento Edilizio.
- 2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 34 - Corrispettivo e modalità di pagamento

- 1. Il corrispettivo sarà determinato in base alla superficie della struttura e dell'area di pertinenza, da versarsi anticipatamente, pena la decadenza della concessione, nel seguente modo:
- Tassa di occupazione del suolo pubblico, secondo quanto stabilito dal regolamento occupazione suolo pubblico;
- Diritti di segreteria nella misura di legge vigente al momento del rilascio.

- 2. La tassa di occupazione del suolo pubblico dovrà corrispondersi presso la tesoreria comunale nei termini e nelle modalità fissate dall'art. 27 del vigente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Allo scadere della concessione la struttura dovrà essere rimossa.
- 3. Il mancato pagamento della tassa entro i termini stabiliti determina la decadenza e revoca della concessione. La revoca sarà disposta anche nel caso di sublocazione abusiva, di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate.
- 4. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Art. 35 - Norme Finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di occupazione dei suoli pubblici se ed in quanto compatibili.

Art. 36 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.
- 2. Il presente regolamento detta l'iter e i criteri per l'installazione dei chioschi e dei dehors; con l'entrata in vigore devono intendersi abrogate le disposizioni del regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico che risultino in contrasto con lo stesso.

PRESCRIZIONI TECNICHE

INDICAZIONI GENERALI

Le soluzioni formali sono quelle alle quali il progettista dovrà attenersi scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Qualità del manufatto

Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto sulle superfici esterne del medesimo non devono apparire elementi che interrompono la continuità delle medesime arrecando disturbo visivo. A tal fine la progettazione dovrà fare in modo che elementi di collegamento come dadi, viti o altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco.

Indicazioni generali

- 1. La struttura del manufatto può essere eseguita in carpenteria metallica o in legno. La tamponatura della struttura portante può essere realizzata in metallo verniciato o legno; sono ammessi vetro, plexiglass o similari. Deve essere garantita la insonorizzazione della struttura a salvaguardia della quiete pubblica. La pavimentazione dovrà essere facilmente rimovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di alcun genere alle pavimentazioni esistenti.
- 2. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici.
- 3. Il chiosco e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap su sedia a ruote.
- 4. Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili.
- 5. In presenza di più esercizi pubblici potrà essere prevista una soluzione unitaria.
- 6. E' richiesto il rispetto dei limiti di superficie esterna e delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.
- 7. Gli arredi all'interno dei detti chioschi dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.
- 8. E' vietato interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione e modifica delle stesse dovrà essere oggetto di relativa autorizzazione.

SISTEMI DI CHIUSURA

Le chiusure esterne possono essere realizzate con serrande metalliche verniciate o con ante asportabili.

SUPERFICIE DI VENDITA

Tale superficie deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

SUPERFICI ESPOSITIVE

Non è consentito l'utilizzo di elementi accessori integrativi alle funzioni che si svolgono all'interno della struttura e della superficie coperta occupata, anche se mobili.

PUBBLICITA'

E' consentito l'inserimento di elementi pubblicitari purché di dimensioni limitate, anche luminosi. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o di messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti autoadesivi.

CONVENZIONE TIPO

Convenzione	per	Paffidamento	in	uso	temporaneo	di	area	di	proprietà	comunale	su	cui
installare un (chios	sco.										

L'anno		il giorno	del mes	e di	nresso la
sede comunale,	tra il	Responsabile	del Settore		presso ta
Sig.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	in rappresentar	nza del Comune	presso la di Massa di Somma, ed il in
il Sig.		nat	o		il
CF			residente a		in
via					
PREMESSO che favore di terzi nei				e possono form	nare oggetto di diritti a
VISTO il regolam	ento co	munale discipli	nante l'installazione	di chioschi su a	aree pubbliche.
quale, previa pro- oggetto per l'insta vendita di	cedura allazion	concorsuale ad e di un chiosco	evidenza pubblica da adibire ad attiv	, è stato affida vità commercial _ (o ad attività d	con la to il suolo pubblico in e e precisamente per la di servizi per l'esercizio).
VISTO il certifica prevenzione ai ser				nessi ad attività	mafiose o a misure di
	S	I CONVIENE	E SI STIPULA QUA	ANTO SEGUE	
		AF	RT. 1 – Regolament	o	
	chiosch one, lo	i su aree pubb accettano incon	liche, che costituis dizionatamente.		comunale disciplinante ante e sostanziale della
		ART. 2	 Individuazione de 	el bene	
al catasto terreni/	fabbrica	ati al foglio di	tere è ubicata in mappa con dimension	particella/e	censita e risulta di metrix
		ART. 3 -	- Utilizzazione ed o	bblighi	
L'area data in d	concessi	ione sarà utili	zzata per la costi	ruzione di un	chiosco da adibire a
			e le autorizzazioni nerciale, ogni altra a		l'attività (permesso di revista per legge).

Il concessionario con la firma della presente convenzione assume i seguenti obblighi:

- a) impegno ad apportare al progetto le modifiche e le prescrizioni dettate dagli uffici comunali competenti ove richiesto;
- b) obbligo pieno ed incondizionato di assumere ogni responsabilità civile e penale verso terzi derivante dall'uso e la gestione delle aree e degli impianti che andrà a realizzare, per cui il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere arrecati a terzi e/o cose, obbligandosi in tal senso a stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T. nonché polizza contro incendi ed atti vandalici; copie delle predette polizze devono essere depositate presso gli uffici comunali prima dell'apertura dell'attività;
- c) divieto di realizzare modifiche o migliorie alla struttura oltre quelle riportate nel progetto approvato, se non preventivamente autorizzate del comune con le procedure previste nel regolamento;
- d) presentare la richiesta di rilascio del permesso di costruire con allegato la documentazione descritta nel regolamento entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente;
- e) attivare l'esercizio entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente.

ART. 4 - Corrispettivo

I 1	canone	annuo	di	concessione	ammonta	ad	€		(diconsi	euro
) e verrà co	rrisposto ar	itici	pata	mente in due rate semestrali.		
					_	•	-			

ART. 5 - Durata

La durata della presente concessione è stabilità in anni 10 (dieci) dalla data di attivazione dell'esercizio, che deve avvenire entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente, con possibilità di successivo rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni.

ART. 6 – Divieto di sublocazione

Il concessionario non può locare a terzi le aree di cui alla presente convenzione ne può cedere ad altri la concessione di che trattasi pena la revoca della stessa.

ART. 7 – Oneri e obblighi

Saranno interamente a carico del concessionario le spese relative all'immissione in fogna, alle forniture dell'acqua e dell'energia elettrica.

ART. 8 – Scadenza convenzione e risoluzione

Alla scadenza della convenzione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere liberato dalla struttura e da ogni altro elemento a cura e spese del concessionario entro i successivi 30 (trenta) giorni; trascorso inutilmente tale termine il Comune provvederà direttamente alla rimozione con totale spesa a carico del medesimo.

ART. 9 – Polizze fideiussorie

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il concessionario stipulerà a beneficio del Comune:
a) una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per l'importo di € corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico dovuto per l'intera durata della concessione;
b) una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria per l'importo di € a copertura della spesa che il Comune effettuerà per la rimozione e lo smaltimento della struttura ed ogni altro elemento, compreso la pulizia e gli interventi per riportare l'area allo stato originario, nel caso di inadempienza del concessionario. Le polizze devono coprire un periodo pari alla durata della concessione più un anno e possono essere frazionate in più trienni o quinquenni con obbligo di rinnovo prima della loro scadenza. Le polizze devono contenere la possibilità di esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del Comune a semplice richiesta scritta. Le polizze potranno essere svincolate e restituite solo su autorizzazione scritta del Comune.
ART. 10 – Recesso e revoca
La facoltà di recesso è disciplinata tra le parti dall'art. 7 (per il concessionario) e dall'art. 12 (per il Comune) del richiamato regolamento. La revoca della concessione è disposta dal Comune nei casi disciplinati dagli art. 14, 15 e 16 del richiamato regolamento.
ART. 11 – Controversie
Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione le parti ne danno comunicazione scritta al responsabile del Settore Tecnico che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della medesima controversia. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la soluzione viene attribuita al giudice competente, salvo cause di revoca indicate nel regolamento.
ART. 12 – Domicilio legale
Per ogni comunicazione o notificazione sia in sede amministrativa che giudiziale il concessionario elegge domicilio legale in e si impegna a comunicare all'amministrazione ogni eventuale cambiamento.
ART. 13 – Rinvio al regolamento
Per quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme del regolamento richiamato.
Letto, confermato e sottoscritto in data
IL CONCESSIONARIO Sig. PER IL COMUNE Il Responsabile del Settore

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Massa di Somma, lì 21/5/14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo:

Massa di Somma, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Massa di Somma, 11 21/05/8/4

IL RESPONSABILE DELIGETTORE FINANZIARIO

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Massa di Somma, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PUNTO 2) all'ordine del giorno ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina delle installazioni di Chioschi e Dehors per attività commerciali e le

IL PRESIDENTE OLIMPO: su richiesta dei consiglieri di maggioranza pongo in votazione la richiesta di sospensione per 10 minuti.

Con al seguente votazione:

Presenti: 10; Favorevoli: 7:

Contrari: 3 (Boccarusso, Oliviero Carmine, Vicedomini)

La seduta è sospesa per 10 minuti e riprenderà alle ore 19.20.

Assume la Presidenza il Sindaco Antonio Zeno.

Il Presidente dichiara riaperta la seduta alle ore 19.20..

Procede all'appello a seguito del quale risultano presenti tutti i consiglieri comunali ad eccezione di: Iorio Giuseppina e Battaglia Sebastiano

Presenti 10 + Presidente - Assenti 2 (Battaglia e Iorio) oltre al Sindaco

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: mi scuso per il ritardo; si tratta di un regolamento che è stato già adottato da altri comuni limitrofi e quindi ci avvaliamo di quanto già fatto da altri; lo vogliamo adottare per permettere ai giovani di questo territorio di realizzare iniziative imprenditoriali; io immaginavo all'area del parcheggio di Via Ascoli, all'uscita della superstrada; è un regolamento già adottato da San Sebastiano e da Cercola, con ottimi risultati di riqualificazione di alcune zone; in buona parte si tratta di una disciplina tecnica elaborata dall'arch. Rossi, nuovo responsabile del settore tecnico che sta realizzando molte cose per il territorio; nel bando che andremo a fare ricordo che si potranno recepire proposte dei privati.

INTERVENTO BOCCARUSSO: faccio due rilievi che ritengo importanti e che se recepiti produrranno il mio voto favorevole; gli articoli 4 e 7 non sono coordinati poiché in caso di cessione della concessione non si richiede al cessionario che abbia tutti i requisiti chiesti dall'art. 4; al subentrante si chiede che abbia solo requisiti professionali; altro elemento che ritengo importante è lo sconto che si concede a chi manutiene il verde all'art. 11; togliamo le agevolazioni e destiniamo queste somme e qualche latro fondo comunale a chi è in difficoltà economica.

INTERVENTO VICEDOMINI: sono d'accordo sul piano concettuale ma come al solito non vi è stata alcuna analisi da parte della commissione per lo Statuto ed i regolamenti; è un rammarico che manifesto ogni volta per il rispetto della funzione di consigliere; è un fenomeno da regolamentare e che potrebbe agevolare le attività economiche; quello che dico non è per avversione al regolamento; articolo 2 si parla di suolo pubblico o e di suolo privato; in questo caso credo che ci voglia il titolo di disponibilità del suolo privato, come ad esempio una locazione o un comodato; all'articolo 4 quando si parla di persone giuridiche si fa riferimento solo al legale rappresentante ma nel caso di associazioni? Potremmo avere società e associazioni con rappresentanti in regola e soci ed associati con problemi; poi si parla di gestione diretta ma nel caso di persone non fisiche chi deve gestire? Altro requisito richiesto è la mancanza di situazioni debitorie nei confronti dell'ente: nel caso di associazioni facciamo riferimento a tutti gli associati?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: solo ai soggetti che hanno poteri di rappresentanza.

INTERVENTO VICEDOMINI: vi è il paradosso che se nessuno deve avere pendenze in corsì è quasi impossibile affidare a qualche massese; andrebbe emendato riferendosi ai soli (rgani rappresentativi).

INTERVENTO PRESIDENTE: basta prevedere un piano di rientro.

INTERVENTO VICEDOMINI: in tal caso si pone il problema delle contestazioni e delle evenuali impugnazioni in corso; all'art. 5 si parla come accennavo poc'anzi della gestione di retta ma nel caso delle associazioni a chi ci si riferisce? Voglio evitare che si utilizzi lo schemo di società ed associazioni per eludere il possesso dei requisiti richiesti alle persone fisiche.

INTERVENTO NOCERINO: si potrebbe integrare come richiesto all'articolo 4 facendo riferimento ai legali rappresentanti.

INTERVENTO VICEDOMINI: al comma 3 dell'articolo 5 si prevede una sorta di preferenza per gli ambulanti rispetto agli stanziali come pure al comma 5 si prevede che nel caso di parità di punteggio si dia preferenza agli ambulanti.

INTERVENTO PRESIDENTE: vogliamo favorire la trasformazione degli ambulanti in stanziali.

INTERVENTO VICEDOMINI: è previsto poi, all'articolo 5, comma 3, che il progetto possa essere valutato fino a 5 punti; mi sembra un punteggio troppo elevato e con attribuzione all'ufficio di troppa discrezionalità laddove si tratta di valutare un progetto già ben definito con criteri tecnici fissati in altre parti del regolamento; non vedo la necessità di un punteggio così alto.

INTERVENTO PRESIDENTE: a mio avviso il punteggio massimo si potrebbe portare a 3.

INTERVENTO VICEDOMINI: sull'articolo 7 ripeto la considerazione già svolta da Boccarusso; bisogna aggiungere che il subentrante deve avere gli stessi requisiti del concessionario in modo che con la cessione non si aggira il regolamento; sulla durata della concessione ritengo eccessivi i 10 anni; per ammortizzare gli investimenti bastano 4 anni per i privati perché in questo caso devono essere 10? E poi è previsto un rinnovo automatico ed in tal caso gli diamo il bene per 20 anni: ma è una concessione o un diritto di superficie.

INTERVENTO PRESIDENTE: abbiamo immaginato che per ammortizzare l'investimento richiesto di circa 30-40 mila euro, si possa prevedere un costo di circa 3-4 mila euro annui; se si vogliono favorire idee imprenditoriali, anche con 2-3 dipendenti, il tempo necessario è quello indicato.

INTERVENTO VICEDOMINI: il tempo è eccessivo, in 10 anni il soggetto ben potrebbe non avere più i requisiti; meglio sarebbe mettere 5 + 5 anni e non 10 + 10; se ci sono 4-5 posti che possiamo concedere li diamo per 20 anni, un tempo eccessivo.

INTERVENTO PRESIDENTE: l'intenzione è quella di favorire la creazione di posti di lavoro; se riduciamo la durata a meno di 10 anni non viene nessuno.

INTERVENTO VICEDOMINI: credo che già ci siano persone interessate.

INTERVENTO ANIELLO OLIVIERO: il progetto può richiedere una durata diversa ai fini dell'ammortamento, una riduzione a 5 anni potrebbe essere eccessiva e non permettere di rientrare da tutto l'investimento; un certo margine lo dobbiamo dare all'ufficio per meglio valutare le offerte.

INTERVENTO VICEDOMINI: non credo vi siano investimenti tali per i quali si chiede un tempo per ammortizzare i costi così lungo; il progetto che gli uffici devono valutare è quello per la realizzazione del chiosco non quello imprenditoriale se non andiamo a valutare le buone intenzioni con margini di discrezionalità degli uffici ampi e che voglio ridurre al massimo; all'art. 7 si prevede un preavviso in caso di recesso anticipato di 6 mesi ma se recede è perché l'attività va male; mettiamo 3 mesi; chiedo di far rilevare l'atteggiamento del consigliere Nocerino che ripete in occasione di ogni mio intervento come un pappagallo.

INTERVENTO PRESIDENTE: la invito, consigliere Vicedomini ad avere un atteggiamento rispettoso verso altri consiglieri e a non usare termini offensivi, tipo pappagallo, verso altri consiglieri; la discussione fino ad ora è stata costruttiva e serena; l'atteggiamento del consigliere Nocerino non era offensivo.

INTERVENTO VICEDOMINI: ho fatto notare che il consigliere Nocerino ripeteva sempre le mie ultime parole; se è infastidito dei mie interventi non ci posso fare nulla sarebbe bastato discuterne in conferenza dei capigruppo come ho detto più volte; l'articolo 10 fa riferimento alla possibilità di concedere manufatti in muratura: ma ne abbiamo? Poi si permette una riduzione del 5% del canone per chi assicura la manutenzione del verde pubblico ma come si fa poi a controllare?

INTERVENTO PRESIDENTE: è prevista una riduzione del 5% per ogni 15 metri mantenuti fino ad un massimo del 30%.

INTERVENTO VICEDOMINI: all'articolo 12 si prevede la possibilità del recesso con una formulazione troppo discrezionale; mettiamo che si può recedere per motivi di ordine pubblico o sicurezza ed eliminiamo latro se non il criterio è troppo discrezionale; all'articolo 15 si disciplina cosa avviene in caso di decesso: ma il subentrante non deve avere gli stessi requisiti? Sembra che il subentrante debba avere solo i requisiti per l'esercizio dell'attività.

INTERVENTO PRESIDENTE: lo scopo è sempre quello di salvaguardare chi investe e la sua famiglia; possiamo aggiungere alla fine che chi subentra deve avere i requisiti di ordine generale previsti dal regolamento.

INTERVENTO VICEDOMINI: all'articolo 16 il riferimento all'articolo 650 del codice penale lo vedo inutile.

INTERVENTO PRESIDENTE: si basta eliminare la parte conclusiva dell'articolo con il riferimento alla legge.

INTERVENTO VICEDOMINI: l'articolo 17 lo vedo quasi come un condono.

INTERVENTO PRESIDENTE: è un refuso e va eliminato; cambiamo anche il numero totale degli articoli che diventano 36.

INTERVENTO BOCCARUSSO: dalla modifica dell'articolo 7 comma 2 come ho proposto e del riferimento alla riduzione del canone per chi manutiene il vede pubblico dipende il mio voto favorevole.

INTERVENTO PRESIDENTE: propongo di votare le modifiche articolo per articolo come da me indicate.

Articolo 2 al comma 1 si aggiunge: "previo rilascio di titolo giuridico rilasciato dal proprietario qualora insistente su area privata" e alla fine del comma 2 "previo assenso del proprietario".

Si passa alla votazione resa per alzata di mano e dal seguente esito:

Presenti: 11;

Favorevoli: unanimità.

Articolo 🏿 al comma 2 al decimo punto dopo Ente aggiungere "o che gli stessi presentino un programma di rientro" e aggiungere prima del comma 3 un ulteriore punto "i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i membri degli organi rappresentativi in caso di persone giuridiche e associazioni per la durata della concessione".

Si passa alla votazione resa per alzata di mano e dal seguente esito:

Presenti: 11:

Favorevoli: unanimità.

Articolo 5, al comma 1 punto due eliminare la parte "... e ad avvalersi" fino alla fine del periodo; inserire un punto 3 "un progetto di manutenzione e cura delle aree circostanti il chiosco per almeno il doppio della superficie del chiosco e delle aree occupate dal de hors"; al comma 3 alla lettera a) il punteggio massimo sostituire 5 con 3; inserire una lettera e) "progetto di manutenzione punti 2".

Si passa alla votazione resa per alzata di mano e dal seguente esito:

Presenti: 11:

Favorevoli: unanimità.

Articolo 7, al comma 1 alla fine del periodo aggiungere "non superiore ad ulteriori anni 5"; inserire al comma 2 un punto 3 "il subentrante dovrà possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente regolamento"; al comma 4 sostituire "6 (sei)" con "3 (tre)". Si passa alla votazione resa per alzata di mano e dal seguente esito:

Presenti: 11:

Favorevoli: unanimità.

Articolo 15 alla fine del comma unico aggiungere "e i requisiti di ordine generale previsti dal presente regolamento".

Si passa alla votazione, dando atto che è uscito dall'aula il consigliere Manzo, resa per alzata di mano e dal seguente esito:

Presenti: 10;

Favorevoli: 9, contrari 1 (Vicedomini).

Articolo 16, alla fine del comma 1 eliminare le parole da ".. dell'art. 650 c.p,." fino alla fine del periodo ed inserire "di legge".

Si passa alla votazione resa per alzata di mano e dal seguente esito:

Presenti: 10;

verbale consiliare del 28 maggio 2014

zor**evol**i: unanimità.

icolo 17 eliminazione dando atto nella premessa che gli articoli diventano 36 e umerando tutti gli articoli dal 18 in poi.

passa alla votazione resa per alzata di mano e dal seguente esito:

esenti: 10;

vorevoli: unanimità.

TERVENTO BOCCARUSSO: quali sono i posti dove si vogliono installare i chioschi?

TERVENTO PRESIDENTE: all'uscita della superstrada, in via Ascoli, nel parcheggio esso la Villa Comunale.

TERVENTO VICEDOMINI: non andrebbero individuate troppe zone per evitare di ttrarre spazi pubblici alla cittadinanza; ci sono zone nel centro storico che si prestano ed re non adatte.

TERVENTO PRESIDENTE: anche a mio avviso non vanno individuati più di 5-6 spazi lanzi si potrebbe dare indicazione all'UTC in tal senso.

passa alla votazione finale resa per alzata di mano, dando atto che è rientrato il onsigliere Manzo, e dal seguente esito; il consigliere Vicedomini pur ricordando che non d'accordo sull'art. 15 che sarebbe stato meglio eliminare più che modificare preannuncia oto favorevole:

resenti: 11;

avorevoli: unanimità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità TECNICA;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità CONTABILE; hanno espresso parere COME DA ALLEGATO;

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue la cui lettura ed approvazione avverrà nella successiva seduta consiliare:

IL SINDACO

F.to dott.Antonio Zeno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Prof.ssa Rosa Olimpo

F.to dott. Luigi Annunziata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa Pretorio dell'Ente in data <u>- 6 GIU. 2014</u> e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 . -art.32 c.5 legge 69/2009

Per l'Albo Pretorio F.to dott. Cicinelli

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Luigi Annunziata

Per	conia	conforme	all'originale	per uso amministrativo.

addì

6 GIU. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott.Luigi Annunziata)

1 10 B